



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

INVITO AL DEBITORE PER IL PAGAMENTO

IL CANCELLIERE

Comunica al Sig. PICCINA GIUSEPPE GAETANO, nato a MUSSOMELI il 12/08/1957, residente in MUSSOMELI-VIA MADONNA DI FATIMA, 40

Che in forza dell' allegato decreto penale di condanna, la somma da versare allo stato ammonta ad **€.200,00 di multa.**

Le somme dovute risultano in dettaglio nel modello F23 allegato alla presente. Tale modello è l'unico valido per il pagamento. Si precisa che la somma dovuta può essere versata presso qualsiasi sportello dei concessionari del servizio di riscossione (Montepaschi SE.RI.T. spa di Caltanissetta) o presso qualsiasi sportello bancario.

Dopo il pagamento, una copia del modello rilasciato dall'ufficio che ha ricevuto il pagamento, dovrà essere prontamente restituita a questa cancelleria (Ufficio G.i.p. 6° piano).

CALTANISSETTA,

08/08/2019

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE (B3)
Dott. Massimo Mangione

N. 2619/09 R.G.N.R.
N. 611/10 R.G.I.P.
N. 303/10 Decr. Pen.



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA

(artt.459 segg. c.p.p.)

Il Giudice, dott. Giovanbattista Tona,
Letti gli atti del procedimento in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 29/10/2009;
Esaminata la richiesta del P.M. in sede depositata in data 13/4/2010, con la quale si chiede l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti di

PICCINA Giuseppe Gaetano, nato a Mussomeli il 12/8/1957, ivi residente via Madonna di Fatima n. 40;
allo stato privo di difensore di fiducia;
si nomina d'ufficio – su indicazione del Consiglio dell'Ordine – l'avv. Anna Maria Sardella del foro di Caltanissetta (richiesta n. 2010126825);

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 639, co. I e II c.p. perchè imbrattava il muro di cinta dell'Istituto di Igiene Mentale e il muro di contenimento, all'altezza dell'incrocio per c.da Favarella, apponendo le scritte "XCHE' LA CHIESA NON PARLA MAI DI MOBBING" ed altro con vernice.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 639, co. II c.p., per avere commesso il fatto su beni immobili.

In Caltanissetta in data antecedente e prossima al 10 settembre 2005.

Ritenuto che sussistono le condizioni di legge per l'emissione del decreto penale di condanna e che non ricorrono gli estremi per un proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. (cfr. in particolare gli accertamenti della DIGOS di Caltanissetta in data 13/9/2005 e relativi allegati);
che la pena pecuniaria, richiesta dal P.M., appare congrua in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato;
che essa è così determinata: concesse le circostanze attenuanti generiche da

